

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 19 ottobre 2001, n. 3) ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita (a norma dell'art. 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della L. 16 giugno 1998, n. 191) dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO

Soggetto Attivo dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. è il Comune di Moriago della Battaglia, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI

L'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. è dovuta dalle persone fisiche aventi domicilio fiscale del Comune di Moriago della Battaglia alla data del 1° gennaio dell'anno in cui si riferisce l'addizionale e che, per lo stesso anno, sono tenute al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

La determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006, n. 296.

Per l'anno 2017 l'aliquota è confermata in misura pari allo 0,5 (zerovirgolacinque) punti percentuali. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 142 della Legge 296/2006 e dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Consiglio Comunale nel precedente esercizio.

Art. 5 - ESENZIONI

- a) Annualmente possono essere previste esenzioni per quei cittadini in possesso di specifici requisiti reddituali.
- b) Attualmente non è stabilita alcuna soglia di esenzione in base al reddito posseduto.

Art. 6 - EFFICACIA

- a) Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
- b) Il presente Regolamento produrrà i suoi effetti, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dal 1° gennaio 2018;